



I RENDICONTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

LINEE GUIDA

Versione inviata alla CONSOB in data 5 maggio 2008 per un primo confronto.



INDICE

INTRODUZIONE	3
Rendiconti relativi al servizio di gestione di portafogli	4
Linea Guida n. 1 – Forma e contenuto dei rendiconti	7
Linea Guida n. 2 – Frequenza e modalità di invio dei rendiconti	10
ALLEGATO I	12



INTRODUZIONE

Le presenti Linee Guida intendono offrire alle Società che prestano il servizio di gestione di portafogli un utile supporto per la predisposizione dei rendiconti periodici dell'attività svolta e delle altre comunicazioni che le stesse devono fornire alla clientela ai sensi degli artt. da 53 a 56 del Nuovo Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito, "NRI").

In particolare, le Linee Guida contengono alcune precisazioni circa la forma e il contenuto del rendiconto periodico e delle altre comunicazioni nonché in ordine alla periodicità e alle modalità di invio dei medesimi. Inoltre, al fine di agevolare le Società nella predisposizione del rendiconto periodico dell'attività svolta, l'Allegato I alle Linee Guida standardizza un prototipo di Rendiconto che può essere utilizzato per fornire ai clienti al dettaglio le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Resta fermo che il prototipo di Rendiconto allegato alle presenti Linee Guida rappresenta uno strumento di supporto alle Società, funzionale ad una più agevole applicazione degli obblighi di informazione posti a carico delle stesse, ma non ha carattere vincolante. Ne consegue, quindi, che le Società rimangono libere di individuare, in piena autonomia, eventuali informazioni aggiuntive da fornire ai clienti nel Rendiconto ovvero di adottare un differente schema di rendiconto dell'attività di gestione svolta.



Rendiconti relativi al servizio di gestione di portafogli

Art. 54 NRI

Rendiconti nel servizio di gestione di portafogli

1. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli forniscono ai clienti rendiconti periodici, su supporto duraturo, del servizio svolto a meno che tale rendiconto sia fornito da altro soggetto.

2. I rendiconti periodici di cui al comma 1 forniti ai clienti al dettaglio includono le informazioni seguenti, ove pertinenti:

a) il nome dell'intermediario;

b) il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente al dettaglio;

c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascun strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (*fair value*) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;

d) l'importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;

e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l'intermediario e il cliente;

f) l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente;

g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;

h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all'articolo 53, comma 6, lettere da c) a l), ove pertinenti, a meno che il cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 5.

3. Nel caso di clienti al dettaglio, i rendiconti periodici di cui al comma 1 vengono forniti a cadenza semestrale, salvo nei seguenti casi:

a) se il cliente lo richiede, il rendiconto è fornito ogni tre mesi;

b) nei casi in cui si applica il comma 5, il rendiconto periodico è comunque fornito



almeno ogni 12 mesi;

c) quando il contratto tra l'intermediario e il cliente al dettaglio autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese.

4. Gli intermediari informano i clienti al dettaglio che essi hanno diritto di presentare richieste ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, lettera a). Il rendiconto periodico previsto dal comma 3, lettera b), è fornito con cadenza semestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c) o di cui all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico.

5. Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, gli intermediari forniscono prontamente a tale cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, le informazioni su supporto duraturo.

6. Nel caso di cui al comma 5, qualora il cliente interessato sia un cliente al dettaglio, l'intermediario invia una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 53, comma 6, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

7. Il comma 6 non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un altro soggetto.

Art. 53 NRI

Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli

1. - 5. [...]

6. ...

a) l'identificativo dell'intermediario che compie la comunicazione;

b) il nome o altro elemento di designazione del cliente;

c) il giorno di esecuzione;

d) l'orario di esecuzione;

e) la tipologia dell'ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);

f) l'identificativo della sede di esecuzione;

g) l'identificativo dello strumento;



h) l'indicatore acquisto/vendita;

i) la natura dell'ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita;

j) il quantitativo;

k) il prezzo unitario;

l) il corrispettivo totale;

m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora il cliente al dettaglio lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;

n) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine del pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente;

o) se la controparte del cliente è lo stesso intermediario o un'altra impresa del suo gruppo o un altro cliente dell'intermediario, a meno che l'ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.

7. Ai fini di cui alla lettera k) del comma 6 quando l'ordine è eseguito in tranche, l'intermediario può fornire al cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, l'intermediario informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche.

8. L'intermediario può fornire al cliente le informazioni di cui al comma 6 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.

Art. 55 NRI

Obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali

1. Gli intermediari che svolgono il servizio di gestione di portafogli per clienti al dettaglio o amministrano conti di clienti che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, comunicano al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l'intermediario e il cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.



Art. 56 NRI

Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela

1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide di clienti inviano, quanto meno una volta l'anno, a ciascun cliente un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide, su supporto duraturo.

2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al comma 1 include le informazioni seguenti:

a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o disponibilità liquide detenuti dall'impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;

b) il che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;

c) l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.

Nei casi di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera *a)* possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

3. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente e prestano al cliente il servizio di gestione di portafogli possono includere il rendiconto di cui al comma 1 nel rendiconto periodico che essi forniscono ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

Linea Guida n. 1 – Forma e contenuto dei rendiconti

1. Le Società che prestano il servizio di gestione di portafogli forniscono alla clientela rendiconti periodici dell'attività svolta, sempreché gli stessi non vengano forniti da altro soggetto come specificato nel contratto di gestione.

Le Società, a seconda delle scelte fatte dalla clientela ovvero delle caratteristiche della gestione, possono essere tenute a comunicare informazioni relative alle singole operazioni eseguite nonché informazioni sulle perdite che superino la soglia convenuta con il cliente nell'ipotesi in cui il portafoglio includa posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali (c.d. "gestione caratterizzata da una leva finanziaria superiore all'unità").

2. I rendiconti periodici e le altre comunicazioni sono forniti su supporto duraturo e devono essere redatti nel rispetto dei principi della chiarezza, coerenza, completezza e sinteticità. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle disponibilità liquide in portafoglio sono rilevate in funzione della data di negoziazione.



3. Il rendiconto periodico relativo al servizio di gestione di portafogli prestato nei confronti della clientela al dettaglio specifica, ove pertinenti, le seguenti informazioni:
- dati identificativi della gestione**, compresi la denominazione della Società, il nome del cliente, l'elemento di designazione del portafoglio del cliente, il periodo di riferimento del rendiconto;
 - rendimento della gestione**, durante il periodo oggetto del rendiconto ed eventualmente, il rendimento del portafoglio da inizio anno/inizio gestione, nonché, nei medesimi periodi, il rendimento del *benchmark*, il parametro di riferimento obiettivo ovvero il valore della misura di rischio *ex-post*;
 - valutazione e composizione del portafoglio**, compresi (i) il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto; (ii) i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il relativo valore di mercato o il suo valore equo (*fair value*) se il valore di mercato è indisponibile; (iii) le informazioni su operazioni di finanziamento tramite titoli; (iv) l'importo totale delle competenze e degli oneri, compresi quelli fiscali, applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le commissioni di gestione e gli oneri di negoziazione, ivi inclusa la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione più dettagliata delle competenze e degli oneri totali; (v) l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente;
 - informazioni circa eventi societari** che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;
 - per **ciascuna operazione eseguita** durante il periodo di riferimento del rendiconto, le informazioni, ove pertinenti, di cui all'articolo 53, lettere da *c*) ad *l*), del NRI, a meno che il cliente non abbia scelto di ricevere informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 possono essere fornite in conformità all'Allegato I alle presenti Linee Guida. Resta fermo che, in relazione alla specifica gestione prestata, le Società possono fornire ulteriori indicazioni al fine di rendere più chiara, trasparente e completa l'informazione fornita al cliente.
5. Se il cliente sceglie di ricevere informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, le Società forniscono prontamente le informazioni essenziali. Qualora il cliente interessato sia un cliente al dettaglio, la Società invia una comunicazione di conferma dell'operazione contenente le informazioni di cui all'art. 53, comma 6, del NRI. Detta comunicazione non è dovuta qualora contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un altro soggetto, come esplicitato nel contratto di gestione.
6. Nel caso di gestioni caratterizzate da una leva finanziaria superiore all'unità, le Società (o il soggetto che commercializza il servizio, se così convenuto nel contratto) sono tenute a comunicare al cliente al dettaglio eventuali perdite che superino la soglia stabilita nel contratto di gestione.



Commento

- *Il paragrafo 1, in conformità con l'art. 54, comma 1, del NRI, stabilisce anzitutto che il rendiconto periodico del servizio di gestione di portafogli deve essere inviato alla clientela dalla Società o da altro soggetto, a seconda di quanto stabilito nel contratto di gestione. Il paragrafo riporta, poi, l'obbligo per le Società di fornire: (i) informazioni sulle operazioni svolte, qualora il cliente abbia scelto - ai sensi dell'art. 54, comma 5, del NRI - di ricevere informazioni volta per volta, sempreché dette informazioni non siano fornite da altro soggetto come esplicitato nel contratto; (ii) dettagli sulle perdite che superino la soglia concordata nel contratto nell'ipotesi di gestioni caratterizzate da una leva finanziaria superiore all'unità in linea con quanto disposto dall'art. 55 del NRI. In caso di commercializzazione indiretta, quest'ultima comunicazione può essere effettuata dal soggetto che commercializza il servizio, se così stabilito nel contratto di gestione.*
- *Il paragrafo 2 precisa che i rendiconti periodici e le altre comunicazioni devono essere fornite su supporto duraturo. Lo stesso paragrafo richiama altresì i principi della chiarezza, coerenza, sinteticità e completezza che devono essere osservati nella redazione dei rendiconti e delle altre comunicazioni da inviare alla clientela e puntualizza che, ai fini della rilevazione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide, le Società devono far riferimento alla data di negoziazione.*
- *Il paragrafo 3 descrive il contenuto del rendiconto periodico del servizio di gestione di portafogli da fornire ai clienti al dettaglio, in linea con il prototipo di cui all'Allegato I alle presenti Linee Guida. Al fine di evitare duplicazioni di informazioni, i dettagli circa gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide detenute in portafoglio nonché sulle eventuali operazioni di finanziamento tramite titoli effettuate nel periodo - che, ai sensi dell'art. 56 del NRI, devono essere forniti alla clientela almeno una volta l'anno - sono inclusi nel rendiconto periodico del servizio di gestione del portafoglio svolto.*
- *Il paragrafo 4 chiarisce che il contenuto del rendiconto deve considerare le caratteristiche della gestione prestata con la conseguenza che non devono essere indicati dati e informazioni, qualora non pertinenti, mentre devono essere forniti ulteriori chiarimenti o informazioni aggiuntive qualora necessarie per rendere più chiara, trasparente e coerente l'informazione fornita al cliente.*
- *Il paragrafo 5 specifica il contenuto della comunicazione da fornire nel caso in cui il cliente al dettaglio abbia chiesto di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite volta per volta.*
- *Il paragrafo 6, in linea con l'art. 55, comma 1, del NRI, prevede un obbligo di rendicontazione aggiuntivo in relazione alla gestione di patrimoni di clienti al dettaglio che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, vale a dire un portafoglio caratterizzato da una leva finanziaria superiore all'unità. In particolare, le Società (o il soggetto che commercializza il servizio, se così stabilito nel contratto di gestione) sono tenute a comunicare al cliente al dettaglio eventuali perdite che superino la soglia definita nel contratto di gestione.*



Linea Guida n. 2 – Frequenza e modalità di invio dei rendiconti

1. Nel caso di clienti al dettaglio, le Società (o altro soggetto individuato nel contratto) sono tenute a fornire i rendiconti periodici del servizio di gestione di portafogli svolto:
 - a) con **cadenza semestrale**;
 - b) **ogni tre mesi**, se richiesto dal cliente e specificato nel contratto di gestione;
 - c) **almeno una volta al mese**, qualora il contratto tra l'intermediario e il cliente al dettaglio autorizzi una gestione di portafoglio caratterizzata da una leva finanziaria superiore all'unità;
 - d) **almeno ogni 12 mesi**, se il cliente ha scelto di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, salvo nel caso in cui il portafoglio sia interessato da operazioni su strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, lett. c) o di cui all'art. 1, comma 3, del TUF. In quest'ultimo caso, il rendiconto deve essere fornito con **periodicità semestrale**.
2. Se il cliente sceglie di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, le Società forniscono prontamente al cliente le relative informazioni all'atto dell'esecuzione dell'operazione. Nel caso di cliente al dettaglio, la comunicazione non è dovuta se la conferma dell'operazione conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un altro soggetto, come esplicitato nel contratto di gestione. Qualora la conferma dell'operazione sia dovuta, la Società procede all'invio della stessa al più tardi il **primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione** o, se la Società deve ricevere conferma da un terzo, al più tardi il **primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma**.
3. Le comunicazioni di eventuali perdite che superino una determinata soglia, definita nell'ambito di un contratto di gestione caratterizzato da una leva finanziaria superiore all'unità, devono essere inviate al cliente al dettaglio non più tardi della **fine del giorno lavorativo nel quale la Società** (o il soggetto che commercializza il servizio, se tenuto ad effettuare tale comunicazione in base al contratto) **ha avuto conoscenza del fatto che la soglia convenuta con il cliente è stata superata**, o qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della **fine del giorno lavorativo successivo**.
4. Le Società (o altro soggetto individuato nel contratto) inviano alla clientela il rendiconto periodico e le altre comunicazioni secondo le modalità definite nel contratto.

Commento

- *Il paragrafo 1 indica la periodicità di invio del rendiconto periodico del servizio di gestione di portafogli prestato nei confronti della clientela al dettaglio che varia in funzione delle scelte fatte dal cliente e della tipologia della gestione.*
- *Il paragrafo 2 specifica i termini di invio delle informazioni da fornire qualora il cliente scelga di ricevere informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite.*



- *Il paragrafo 3 illustra il termine di invio delle comunicazioni da effettuare ai clienti al dettaglio nel caso in cui il patrimonio in gestione sia caratterizzato da una leva finanziaria superiore all'unità e si riduca per effetto di perdite in misura superiore alla soglia definita nel contratto.*
- *Il paragrafo 5 rinvia a quanto definito nel contratto circa le modalità di invio alla clientela del rendiconto e delle altre comunicazioni (ad esempio, presso il domicilio o altro luogo indicato dal cliente, all'indirizzo email, ecc.).*



ALLEGATO I

SCHEMA DI RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

DATI IDENTIFICATIVI

SOCIETÀ	Denominazione della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza, indirizzo della sede legale e della direzione generale se diverso, capitale sociale sottoscritto e versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese, partita IVA e C.F., indirizzo Internet, ecc. ⁽¹⁾
CLIENTE	Intestatario del contratto di gestione Numero identificativo del rapporto <i>[eventuale]</i>
DEPOSITARIO/I	Strumenti finanziari e liquidità depositati presso <i>[eventuale]</i> ⁽²⁾
DATA RENDICONTO [...]	PERIODO DAL [...] AL [...]
LINEA DI GESTIONE	Denominazione della linea di gestione Delega di gestione: <i>[indicazione dei dati identificativi del delegato e della data di inizio di operatività del medesimo]</i> Regime fiscale applicato : <input type="checkbox"/> regime dichiarativo <input type="checkbox"/> regime risparmio amministrato <input type="checkbox"/> regime risparmio gestito

RENDIMENTO DELLA GESTIONE

RENDIMENTO DEL PERIODO⁽³⁾	
- rendimento lordo ⁽⁴⁾	___%
- rendimento netto ⁽⁵⁾	___%
VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO⁽⁶⁾ <i>[eventuale]</i>	___%

¹ Questa parte può essere sostituita, a discrezione della società, dall'utilizzo della carta intestata purché nell'intestazione siano presenti almeno i medesimi dati indicati nella sezione.

² Nell'ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto depositario degli strumenti finanziari e il soggetto depositario della liquidità, la formulazione utilizzata dovrà essere sostituita dalla seguente: "Strumenti finanziari depositati presso *[indicare i dati del depositario]*; Liquidità depositata presso *[indicare i dati del depositario]*". Nell'ipotesi in cui gli strumenti finanziari e la liquidità siano depositati presso più depositari, specificare i dati dei singoli depositari.

³ Indicare in nota i giorni di effettiva gestione nel periodo e il metodo di calcolo adottato: MWR (*money weighted returns*) ovvero TWR (*time weighted returns*).

⁴ Precisare in nota che il rendimento è calcolato al lordo delle commissioni e degli effetti fiscali.

⁵ Precisare in nota che il rendimento è calcolato al netto delle commissioni e degli effetti fiscali. In caso di applicazione del regime dichiarativo ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, precisare che il dato è al netto delle commissioni ma al lordo degli effetti fiscali, in quanto l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria è assolta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

⁶ Qualora sia previsto un *benchmark*, indicare in nota che i relativi rendimenti sono calcolati al lordo delle commissioni e degli effetti fiscali e con la medesima metodologia di calcolo adottata per la rappresentazione del rendimento della gestione (MWR ovvero TWR).



		<i>[eventuale]</i>
RENDIMENTO DA INIZIO ANNO/INIZIO GESTIONE ⁽³⁾		
- rendimento lordo ⁽⁴⁾		___%
- rendimento netto ⁽⁵⁾		___%
VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO ⁽⁶⁾ <i>[eventuale]</i>		___%

VALUTAZIONE DI RISCHIO DEL PORTAFOGLIO

[eventuale]⁽⁷⁾

<i>VAR ex ante:</i> _____	MISURA DI RISCHIO <i>ex post</i> : _____
---------------------------	------------------------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO IN GESTIONE AL [...]	
I) PATRIMONIO INIZIALE AL [...] ⁽⁸⁾	_____ €
II) CONFERIMENTI NEL PERIODO	_____ €
III) PRELIEVI NEL PERIODO	_____ €
IV) RISULTATO NETTO DI GESTIONE DEL PERIODO	_____ €
- COMPETENZE E ONERI DEL PERIODO ⁽⁹⁾	_____ €
di cui: - <i>commissioni per il servizio di gestione</i>	_____ €
- <i>oneri di negoziazione</i>	_____ €
PATRIMONIO FINALE AL [...] (I + II - III + IV)	_____ €

⁷ Con riferimento alle gestioni (flessibili) per le quali si intende indicare il *Value at Risk* (VaR), esso è calcolato sulla base di un *holding period* di un mese e confidenza 99%. La misura di rischio *ex-post* è pari al minor rendimento realizzato su base mensile *rolling* giornaliera nel corso del periodo preso in considerazione, determinato escludendo l'un per cento dei peggiori risultati.

⁸ Coincidente con il patrimonio finale risultante nel rendiconto del periodo precedente.

⁹ Precisare in nota che su richiesta verrà fornita una scomposizione più dettagliata delle competenze e degli oneri applicati nel periodo di riferimento ai sensi dell'art. 54, comma 2, lett. d), del NRI.



COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO AL [...]	
PATRIMONIO FINALE AL [...]	----- €
I) STRUMENTI FINANZIARI ⁽¹⁰⁾	----- €
II) LIQUIDITÀ ⁽¹¹⁾	----- €
III) IMPORTI DI COMPETENZA DEL PERIODO:	
- <i>plus./minusv. da operazioni da regolare</i> ⁽¹²⁾	----- €
- <i>proventi da accreditare</i> ⁽¹³⁾	----- €
- <i>oneri da addebitare</i> ⁽¹³⁾	----- €

REGIME FISCALE APPLICATO

[eventuale]

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO DI GESTIONE MATURATO AL [...] ⁽¹⁴⁾	
RISULTATO DI GESTIONE DA INIZIO ANNO/INIZIO GESTIONE ⁽¹⁵⁾	----- € (A)
di cui: - <i>soggetto a imposizione</i>	----- € (B)
- <i>non soggetto a imposizione</i> ⁽¹⁶⁾	----- €
IMPOSTA SOSTITUTIVA MATURATA (pari al 12,50% di (B))	----- €
IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA ⁽¹⁷⁾ (pari al 12,50% di (B) al netto dei risultati negativi di gestione di anni precedenti o conseguiti in altri rapporti)	----- €

[eventuale]

¹⁰ Fare rinvio in nota alla sezione "Movimenti e Valutazione del portafoglio".

¹¹ Fare rinvio in nota alla sezione "Disponibilità liquide".

¹² Fare rinvio in nota alla sezione "Movimenti e valutazione del portafoglio".

¹³ Nelle voci "proventi da accreditare" e "oneri da addebitare" sono indicati gli eventuali proventi/oneri maturati nel periodo ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto [ad esempio, interessi maturati sulla giacenza liquida, premi, cedole, dividendi che verranno accreditati nel periodo successivo; commissioni di gestione e spese di competenza del periodo addebitate nel periodo successivo].

¹⁴ La presente sezione deve essere compilata in caso di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato maturato di gestione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 461 del 1997.

¹⁵ Nel caso in cui il risultato di gestione maturato alla chiusura del periodo d'imposta (o alla data di chiusura del rapporto) sia negativo, evidenziare in nota che il suddetto risultato verrà dedotto nel successivo esercizio ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale. Qualora il periodo di riferimento del rendiconto di gestione non coincida con la scadenza del periodo d'imposta (ovvero con la data di chiusura del rapporto) e il risultato di gestione maturato sia negativo, specificare in nota che lo stesso non dà diritto ad alcuna deduzione nei successivi esercizi, in quanto tale deduzione spetta solo al risultato negativo rilevato al termine del periodo d'imposta (o alla data di chiusura del rapporto).

¹⁶ In tal caso precisare in nota il motivo per il quale il risultato di gestione non è soggetto ad imposizione [ad esempio perché relativo a redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, a redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, a redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, ai proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva].

¹⁷ Qualora il periodo di riferimento cui il rendiconto si riferisce non coincida con la scadenza del periodo d'imposta (ovvero con la data di chiusura del rapporto), precisare in nota la natura meramente temporanea dell'imposta ivi indicata.



IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA SU PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO ⁽¹⁸⁾	
I) PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO	----- €
II) MINUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO	----- €
III) MINUSVALENZE UTILIZZATE IN COMPENSAZIONE	
di cui: - <i>realizzate nel periodo</i>	----- €
- <i>realizzate nei periodi precedenti</i>	----- €
- <i>realizzate in anni precedenti</i>	----- €
- <i>provenienti da altri rapporti</i>	----- €
PLUSVALENZE IMPONIBILI DEL PERIODO (I - III)	----- € (C)
IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA (pari al 12,50% di (C))	----- €

MOVIMENTI E VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO AL [...]

MOVIMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO ⁽¹⁹⁾													
DATA OP.	DATA VAL.	ORA OP.	TIPOL. ORD. (20)	SEDE DI ESEC. (21)	DEN. STRUM FINANZ	CAUS. (22)	QUANT.	PREZ. UNIT.	CAMBIO/DIVISA	RATEO	PLUS/MINUS VALUT. (23)	COMM. / IMPOSITE	C N T V T O T

¹⁸ La presente sezione deve essere compilata in caso di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% su ciascuna plusvalenza realizzata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997.

¹⁹ Il prospetto riporta: (i) le *operazioni regolate e quelle da regolare effettuate nel periodo*; (ii) la *consistenza iniziale* di ogni strumento finanziario o di altri beni in portafoglio alla data di chiusura del periodo precedente, le *singole movimentazioni* di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato, le *operazioni accessorie* (vendita e acquisto di diritti, premi, ecc.) e il *saldo finale* risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo; (iii) per gli strumenti finanziari o altri beni acquisiti nel periodo in corso e non in portafoglio al periodo precedente, le *singole movimentazioni* di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato, le *operazioni accessorie* (vendita e acquisto di diritti, premi, ecc.) e il *saldo finale* risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo. Nel suddetto prospetto devono essere evidenziate anche le *operazioni di finanziamento tramite titoli*. A titolo esemplificativo, le operazioni di pronto contro termine sono evidenziate come di seguito indicato: (i) con riferimento all'*operazione a pronti*, deve essere indicata nella colonna "*denominazione titolo*", oltre alla denominazione dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, la data di regolamento della connessa operazione a termine; (ii) con riguardo all'*operazione a termine*, nella colonna "*denominazione titolo*" deve essere indicata, oltre alla denominazione dello strumento finanziario oggetto dell'operazione, anche la data di accensione dei pronti contro termine.

²⁰ Dato rilevante sono per le operazioni disposte personalmente dal cliente (ad esempio, ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro specifico ordine). Dette informazioni devono essere fornite sia per le operazioni che si sono concluse nel periodo sia per quelle in essere alla data del rendiconto,

²¹ Il dato non deve essere fornito con riferimento alle quote o azioni di OICR non quotati e per le quote o azioni di OICR quotati e sottoscritti o rimborsati presso l'emittente (ossia presso la SGR).

²² A titolo di esempio: conferimenti, prelievi, acquisto, vendita, sottoscrizione, rimborso di strumenti finanziari, vendita e acquisto di diritti, premi, acquisto termine/contanti, vendita termine/contanti, cessione a termine/pronti di valute, prelievo di valute, ecc.

²³ Dato rilevante solo per le operazioni da regolare.



VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO AL [...] ⁽²⁴⁾								
DENOMINAZ. STRUM.FINANZ.	QUANTITÀ FINALE	COSTO MEDIO PONDERATO	PREZZO UNITARIO	PLUS (MINUS) DA VALUTAZ.	CAMBIO/ DIVISA	RATEO	VALORE TOTALE	VALORE DI MERCATO (O FAIR VALUE) ⁽²⁵⁾

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL [...]

DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL [...]	
I) DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI AL [...]	----- €
I) LIQUIDITÀ GENERATA NEL PERIODO:	----- €
- conferimenti	----- €
- vendita/rimborso strumenti finanziari e valute	----- €
- interessi su depositi e conti correnti	----- €
- interessi, premi e altri proventi di strum.finan.	----- €
- dividendi	----- €
- altri proventi	----- €
II) LIQUIDITÀ ASSORBITA NEL PERIODO:	----- €
- prelievi	----- €
- acquisto/sottoscrizione strumenti finanziari e valute	----- €
- commissioni di gestione	----- €
- commissioni di negoziazione	----- €
- imposte	----- €
- altri oneri	----- €
LIQUIDITÀ A DISPOSIZIONE AL [...] (I - II)	----- €

LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI DA REGOLARE	
I) LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	----- €
II) LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI DA REGOLARE	----- €
SALDO IMPEGNATO AL [...] (I - II)	----- €

²⁴ Il prospetto riporta solo le operazioni regolate nel periodo. Con specifico riferimento alle operazioni di pronti contro termine, si evidenzia che la colonna "denominazione titolo" indicherà l'operazione "pronti contro termine" relativa al singolo strumento finanziario, la colonna "quantità finale" indicherà la quantità oggetto del contratto, la colonna "valore unitario" riporterà il costo di acquisto a pronti degli strumenti finanziari e la colonna "ratei" indicherà i ratei di interesse maturati alla data di chiusura del rendiconto. Il valore indicato nella colonna "Valore totale", sarà dato da "quantità finale" moltiplicato per il "valore unitario" e aumentato dei "ratei".

²⁵ Il fair value (o valore equo) deve essere indicato qualora il valore di mercato sia indisponibile.